

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1936)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(RUMOR)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro dell'Industria e del Commercio

(COLOMBO)

e col Ministro della Sanità

(GIARDINA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 1962

Divieto di esterificazione degli olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 novembre 1960, n. 1407, considera non commestibili gli olii di oliva derivati da processi di esterificazione o di sintesi, e proibisce di vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio tali olii per il consumo alimentare.

L'unito disegno di legge intende analogamente impedire la raffinazione di tutti gli olii destinati ad usi alimentari con procedimenti diversi da quelli consentiti per ottenere l'olio di oliva commestibile, nonchè vietare l'impiego del processo di esterificazione o di sintesi, e ciò come necessario com-

pletamento e logico corollario della suddetta disposizione, rispondente a fini di equità oltrechè di difesa economica dell'olivicultura.

Infatti è evidente che le stesse ragioni che hanno determinato i provvedimenti di cui alla legge 13 novembre 1960, n. 1407, per gli olii di oliva sussistono anche per gli olii di qualsiasi specie.

Non si potrebbe quindi giustificare il divieto di tali trattamenti per gli olii di oliva destinati ad usi commestibili, quando poi fossero tollerati per gli altri olii aventi lo stesso impiego.

Inoltre l'estensione di questo divieto servirà pure ad impedire che possano essere impiegati, per lo stesso uso, i sottoprodotti della lavorazione degli olii di qualsiasi specie; mentre, se la proibizione restasse limitata al solo olio di oliva commestibile si determinerebbe per quest'ultimo una inammissibile condizione di svantaggio nei confronti degli altri olii.

Ed infine, col consentire anche parzialmente i suddetti processi di esterificazione e di raffinazione, nella produzione di olii commestibili, si renderebbe possibile l'immissione nel ciclo produttivo di alcune materie prime, altrimenti non utilizzabili, facilitando così le frodi, contro le quali ogni difesa deve essere invece posta in atto, nell'interesse della nostra olivicoltura.

Perciò il disegno di legge stabilisce, all'articolo 1, il divieto dell'esterificazione degli

olii di qualsiasi specie destinati ad usi commestibili, prescrivendo che la raffinazione possa effettuarsi solo con i metodi ammessi per ottenere l'olio di oliva commestibile.

Con l'articolo 2 si proibisce di detenere gli impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione degli olii di qualsiasi specie, destinati ad uso commestibile, nonché di detenere negli stessi glicerina.

Con gli articoli 3, 4 e 5 si determinano le sanzioni per le eventuali infrazioni.

L'articolo 6 rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e successive modificazioni ed integrazioni.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È vietata la raffinazione degli olii di qualsiasi specie, destinati ad usi commestibili, con metodi diversi da quelli ammessi per la raffinazione degli olii di oliva destinati agli stessi usi.

È vietato produrre, vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio, per uso alimentare, i prodotti di cui al precedente comma, ottenuti con processo di esterificazione o di sintesi.

Art. 2.

È vietato detenere impianti di esterificazione negli stabilimenti di lavorazione di olii di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile, a meno che tali impianti non siano resi inservibili o sigillati dai competenti organi di vigilanza dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o dal Ministero delle finanze.

È altresì vietato detenere glicerina negli stabilimenti di cui al precedente comma o nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.

Art. 3.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 è punito con la multa di lire 200

mila per ogni quintale o frazione di quintale di olio e con la reclusione fino ad un anno.

Nei casi di particolare gravità le pene sono raddoppiate.

Se il fatto è di lieve entità le pene sono ridotte alla metà.

Art. 4.

Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2, è punito con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 e con l'arresto fino a 3 mesi.

Nei casi di particolare gravità, le pene sono raddoppiate.

Se il fatto è di lieve entità le pene sono ridotte alla metà.

Art. 5.

Nelle ipotesi previste dagli articoli 3 e 4 la merce è confiscata ai sensi dell'articolo 240 del Codice penale e si applica l'articolo 518 dello stesso Codice.

Art. 6.

Per quanto non è espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè nel relativo regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni ed integrazioni.